7490-3699-5120-7101-A

CAMERA DEI DEPUTATI

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLA DIFESA

(MATTARELLA)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'INTERNO

(BIANCO)

CON IL MINISTRO DELLE FINANZE

(DEL TURCO)

CON IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

(VISCO)

CON IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

(FASSINO)

CON IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

(PECORARO SCANIO)

E CON IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA

(BASSANINI)

—

Dispoisizioni in materia di personale delle Forze armate e delle Forze di polizia

Presentato l'11 dicembre 2000

NOTA: La IV Commissione permanente (Difesa), il 17 gennaio 2001, ha deliberato di riferire favorevolmente sul testo del disegno di legge n. 7490. In pari data la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente.
Per i testi delle proposte di legge nn. 3699, 5120 e 7101 si vedano i rispettivi stampati.

E

PROPOSTE DI LEGGE

n. 3699, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

FRAGALÀ, ALEMANNO, ALOI, AMATO, ARMANI, BAIAMONTE, VINCENZO BIANCHI, BONO, CARDIELLO, CARLESI, CARMELO CARRARA, NUCCIO CARRARA, CESARO, COLA, COSENTINO, CRIMI, CUSCUNÀ, D'IPPOLITO, DIVELLA, ERRIGO, FEI, FILOCAMO, FINO, FRONZUTI, GALEAZZI, GIOVANARDI, GUIDI, LORUSSO, LUCCHESE, MANCUSO, MANZONI, MARINACCI, MARINO, MASIERO, MATACENA, MISURACA, NAPOLI, NERI, PAGANO, PAOLONE, PIVA, RALLO, RASI, RIVELLI, SANZA, SCOCA, SERRA, SIMEONE, STAGNO D'ALCONTRES, TASSONE, TRANTINO, VALDUCCI

Incentivi in favore degli appartenenti all'Arma dei Carabinieri, alla Guardia di finanza e alla Polizia di Stato trasferiti negli uffici delle province di Agrigento, Caltanissetta, Catania, Catanzaro, Messina, Palermo, Reggio Calabria e Trapani

Presentata il 14 maggio 1997

n. 5120, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

ASCIERTO, ALBONI, ALEFFI, ALEMANNO, ALOI, AMORUSO, ANEDDA, ARMAROLI, BACCINI, BENEDETTI VALENTINI, BONO, BUONTEMPO, BURANI PROCACCINI, CARDIELLO, CARLESI, CARUSO, COLLAVINI, CONTI, CUCCU, CUSCUNÀ, DELMASTRO DELLE VEDOVE, DIVELLA, FILOCAMO, FINO, FOTI, FRATTA PASINI, GALEAZZI, GARRA, GASPARRI, GAZZILLI, GIANNATTASIO, GIULIANO, GRAMAZIO, IACOBELLIS, LA RUSSA, LAVAGNINI, LO PRESTI, LORUSSO, LOSURDO, MALGIERI, MANCUSO, MANTOVANO, MANZONI, MARENGO, MARINO, MAROTTA, MARRAS, MARTINAT, MARTUSCIELLO, MASIERO, MIGLIORI, MORSELLI, MUSSOLINI, NAPOLI, NERI, OZZA, PAOLONE, ANTONIO PEPE, PEZZOLI, POLI BORTONE, POLIZZI, PORCU, RALLO, RICCIO, ANTONIO RIZZO, RUSSO, SANTORI, SAVARESE, TABORELLI, TARADASH, TARDITI, TOSOLINI, TRANTINO, TRINGALI, ZACCHEO, ZACCHERA, SELVA

Incentivi in favore del personale delle forze di polizia trasferito d'ufficio in sedi disagiate

Presentata il 17 luglio 1998

n. 7101, d'iniziativa del deputato ASCIERTO

Disposizioni in materia di indennità di trasferimento del personale delle Forze armate e delle forze di polizia

Presentata il 14 giugno 2000

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE

(GIUSTIZIA)

La II Commissione Giustizia,

esaminato il nuovo testo del disegno di legge,

ritenuto opportuno che, nel rispetto dei vincoli di bilancio, all'articolo 6 l'applicabilità delle disposizioni di cui all'articolo 1, relativa ai trasferimenti di personale, decorra dal 1° gennaio 2000, anziché dal 1° gennaio 2001 al fine di evitare ingiustificate disparità di trattamento a danno di coloro che nel corso del 2000 abbiano effettuato i trasferimenti di cui all'articolo 1,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

al comma 1 dell'articolo 6 valuti la Commissione di merito l'opportunità di sostituire le parole: « 1° gennaio 2001 » con le seguenti « 1° gennaio 2000 ».

PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE

(BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE)

La V Commissione,

esprime, sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione:

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

all'articolo 3, comma 5, siano aggiunte, in fine, le seguenti parole: « ed in particolare nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 7, comma 10, periodi quarto e quinto, della legge medesima »;

all'articolo 4-*bis*, al comma 3, le parole: « in deroga a » siano sostituite dalle seguenti: « nel rispetto di » e siano aggiunte, in fine, le seguenti parole « e sono considerate prioritarie ai sensi dell'articolo 39, comma 2, quinto periodo, della legge medesima ».

PARERE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE)

La VI Commissione,

esaminato il disegno di legge,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) all'articolo 1, comma 3, secondo periodo, valuti la Commissione di merito l'opportunità di trasfonderne il contenuto in un comma aggiuntivo (5-*bis)* all'articolo 48 del testo unico delle imposte sui redditi;

b) all'articolo 1, comma 3, secondo periodo, valuti la Commissione di merito la necessità di coordinarne il contenuto con la detrazione introdotta dall'articolo 2, comma 1, lettera *h)*, n. 3, capoverso 1-*bis*, della legge n. 388 del 2000 (legge finanziaria per il 2001), onde evitare la cumulabilità del rimborso di cui all'articolo 1, comma 3, del disegno di legge in esame, con la suddetta detrazione fiscale;

c) all'articolo 6, valuti la Commissione di merito l'opportunità di modificarne il contenuto nel senso di prevedere un regime transitorio che eviti disparità di trattamento tra i soggetti trasferiti prima del 1° gennaio 2001 e quelli trasferiti successivamente a tale data.

PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

all'articolo 4-*bis,* comma 3, sostituire le parole: « 3, comma 3 » con le seguenti: « 39, commi da 1 a 3 ».

TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE N. 7490	TESTO DELLA COMMISSIONE
ART. 1.	ART. 1.
(Indennità di trasferimento).	*(Indennità di trasferimento).*
1. Al personale volontario coniugato e al personale in servizio permanente delle Forze armate, delle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile, agli ufficiali e sottufficiali piloti di complemento in ferma dodecennale di cui alla legge 19 maggio 1986, n. 224, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, al personale appartenente alla carriera prefettizia, trasferiti d'autorità ad altra sede di servizio sita in un comune diverso da quello di provenienza, compete una indennità mensile pari a trenta diarie di missione in misura intera per i primi dodici mesi di permanenza ed in misura ridotta del 30 per cento per i secondi dodici mesi.	1. *Identico*.
2. L'indennità di cui al comma 1 è ridotta del 20 per cento per il personale che fruisce nella nuova sede di alloggio gratuito di servizio.	2. *Identico*.
3. Il personale che non fruisce nella nuova sede di alloggio di servizio può optare, in luogo del trattamento di cui al comma 1, per il rimborso del 90 per cento del canone mensile corrisposto per l'alloggio privato fino ad un importo massimo di lire 1.000.000 mensili per un periodo non superiore a trentasei mesi.	3. Il personale che non fruisce nella nuova sede di alloggio di servizio può optare, in luogo del trattamento di cui al comma 1, per il rimborso del 90 per cento del canone mensile corrisposto per l'alloggio privato fino ad un importo massimo di lire 1.000.000 mensili per un periodo non superiore a trentasei mesi. **Al rimborso di cui al presente comma si applica l'articolo 48, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.**
4. L'indennità di cui al comma 1 del presente articolo compete anche al personale in servizio all'estero ai sensi delle leggi 8 luglio 1961, n. 642, 27 luglio 1962, n. 1114, e 27 dicembre 1973, n. 838, e successive modificazioni, all'atto del rientro in Italia.	4. *Identico*.

ART. 2.	ART. 2.
(Applicazione dell'articolo 17 della legge 28 luglio 1999, n. 266, nel caso di collocamento in congedo).	*(Applicazione dell'articolo 17 della legge 28 luglio 1999, n. 266, nel caso di collocamento in congedo).*
1. Il coniuge convivente del personale di cui dall'articolo 17 della legge 28 luglio 1999, n. 266, che elegge domicilio nel territorio nazionale all'atto del collocamento in congedo ha diritto di precedenza nell'assegnazione del primo posto disponibile presso l'amministrazione di appartenenza, o per comando o distacco, presso altre amministrazioni nella sede di servizio del coniuge o, in mancanza, nella sede più vicina.	1. Il coniuge convivente del personale di cui dall'articolo 17 della legge 28 luglio 1999, n. 266, **che sia impiegato in una delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, quando il coniuge** elegge domicilio nel territorio nazionale all'atto del collocamento in congedo**,** ha diritto di precedenza nell'assegnazione del primo posto disponibile presso l'amministrazione di appartenenza o, per comando o distacco, presso altre amministrazioni nella sede **dell'eletto domicilio** o, in mancanza, nella sede più vicina.
2. Le disposizioni dell'articolo 17 della legge 28 luglio 1999, n. 266, e quelle di cui al comma 1 del presente articolo si applicano a tutto il personale indicato all'articolo, comma 1.	2. *Identico*.
ART. 3.	ART. 3.
(Specifici compensi per il personale delle Forze armate e del Corpo della Guardia di finanza in relazione a situazioni di impiego non compatibili con l'orario di lavoro).	*(Specifici compensi per il personale delle Forze armate e del Corpo della Guardia di finanza in relazione a situazioni di impiego non compatibili con l'orario di lavoro).*
1. Il personale dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica impegnato in esercitazioni od in operazioni militari caratterizzate da particolari condizioni di impiego prolungato e continuativo oltre il normale orario di lavoro, non è assoggettato, durante i predetti periodi di impiego, alle vigenti disposizioni in materia di orario di lavoro ed ai connessi istituti, a condizione che le predette attività si protraggano senza soluzione di continuità per almeno quarantotto ore.	*Identico*.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica, altresì, al personale dell'Arma dei Carabinieri e del Corpo della guardia di finanza che, per l'assolvimento dei compiti istituzionali di carattere militare, è impie-	

gato nelle attività di cui al medesimo comma 1.

3. Le esercitazioni e le operazioni di cui al comma 1 sono determinate, nell'ambito delle rispettive competenze, dal Capo di stato maggiore della difesa, dai Capi di stato maggiore di Forza armata e dai Comandanti generali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza.

4. Il personale può essere impegnato nelle attività di cui al comma 1 fino ad un massimo di centoventi giorni l'anno e per non più di dodici ore giornaliere, salvo il verificarsi di comprovate ed inderogabili esigenze di carattere operativo. Durante lo svolgimento delle predette attività deve essere garantito al personale il recupero delle energie psicofisiche e comunque la fruizione di adeguati turni di riposo.

5. Al personale di cui ai commi 1 e 2 è attribuita, per i giorni di effettivo impiego, una indennità sostitutiva del compenso per il lavoro straordinario e del recupero compensativo da definire attraverso le procedure di concertazione di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse ad essa assegnate.

6. Le disposizioni di cui al comma 1 hanno efficacia dalla data di operatività dell'indennità di cui al comma 5 e nei limiti temporali di percezione della medesima indennità.

7. L'indennità di cui al comma 5 non è cumulabile con i trattamenti di cui all'articolo 1, comma 4, nonché con le indennità di missione all'estero.

ART. 4.

(Modificazioni all'articolo 6 della legge 31 marzo 2000, n. 78).

1. All'articolo 6 della legge 31 marzo 2000, n. 78, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, la lettera *d)* è sostituita dalle seguenti:

« *d)* previsione che il personale non più idoneo alle attività dei gruppi

ART. 4.

(Modificazioni all'articolo 6 della legge 31 marzo 2000, n. 78).

Identico.

sportivi e delle bande musicali, ma idoneo ai servizi d'istituto possa essere impiegato in altre attività istituzionali o trasferito in altri ruoli delle Amministrazioni di appartenenza;

d-bis) assicurare criteri omogenei di valutazione per l'autorizzazione delle sponsorizzazioni e di destinazione dei proventi, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 43, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 »;

b) il comma 5 è sostituito dal seguente:

« *5.* A decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 4, sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) l'articolo 62 della legge 10 maggio 1983, n. 212, e successive modificazioni;

b) gli articoli 12, 13, 14, 15 e 28 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1987, n. 240, come modificato dall'articolo 10 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 197;

c) il capo III del decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 78, e successive modificazioni;

d) il capo III del decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 79;

e) l'articolo 33, commi 2, 3, 4 e 5, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196 ».

ART. 5.

(Mobilità del personale della Polizia di Stato).

1. Al fine di consentire la mobilità del personale della Polizia di Stato il comma 1 dell'articolo 1 della legge 17 agosto 1999, n. 288, si applica con riferimento al periodo 1999-2002.

2. La validità delle graduatorie dei concorsi già espletati, non scaduta al 1° gennaio 1999, da utilizzare per la copertura dei posti di cui al comma 1 dell'articolo 1 della legge 17 agosto 1999, n. 288, è prorogata al 31 dicembre 2002.

3. Le assunzioni conseguenti all'applicazione del presente articolo sono disposte in deroga a quanto previsto dall'articolo 39, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

ART. 5.

(Copertura finanziaria).

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 660 milioni per l'anno 2001, in lire 163.000 milioni per l'anno 2002, in lire 275.000 milioni a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. **6.**

(Copertura finanziaria).

Identico.

ART. 6.

(Disposizioni finali).

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 si applicano ai trasferimenti effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2001.

2. La legge 10 marzo 1987, n. 100, e successive modificazioni, e l'articolo 10 del decreto-legge 4 agosto 1987, n. 325, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 402, e successive modificazioni, continuano a disciplinare i trasferimenti effettuati entro il 31 dicembre 2000.

ART. **7.**

(Disposizioni finali).

Identico.

DDL13-7490A
Lire 500